

(N. 49)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

NELLA SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1948

Termine per i ricorsi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche partigiane, non stabilisce alcun termine per i ricorsi, ivi previsti, avverso le decisioni delle Commissioni del primo grado. Avviene, quindi, frequentemente che, qualora sia stata negata ogni qualifica o riconosciuta una qualifica diversa da quella richiesta, gli interessati producano ricorso a notevole di-

stanza di tempo dalla decisione; e la Commissione di secondo grado non può ovviamente esimersi dall'esame dei ricorsi.

Ciò è fonte di seri inconvenienti sia per l'intralcio che ne deriva nei lavori delle Commissioni, sia per lo stato d'incertezza giuridica che viene conseguentemente a protrarsi nei riflessi delle posizioni individuali. È, inoltre, da considerare che, in mancanza di un termine per i suddetti ricorsi, non si può ad-

divenire neppure allo scioglimento delle Commissioni di primo grado, le quali, pur avendo pressochè esaurito le pratiche relative al riconoscimento, potrebbero, in molti casi, essere chiamate a fornire gli elementi istruttori per la decisione dei ricorsi.

Per ovviare a tali inconvenienti, è stato predisposto l'unito disegno di legge che fissa in sessanta giorni il termine per i suddetti ri-

corsi. Il termine, che è a pena di decadenza, decorre dal giorno della pubblicazione degli elenchi previsti dall'articolo 13 del citato decreto, e, per gli elenchi già pubblicati, dalla data di entrata in vigore della legge. Esso si applica anche ai ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ricorso previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi.

Per gli elenchi già pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.